

<Rep. N. 77805

Racc. N. 11075

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO

SOCIO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2010 (duemiladieci) e questo giorno 21 (ventuno) del mese di dicembre.

In Reggio nell'Emilia, Via Emilia San Pietro n. 1

Innanzi a me Dott. MAURA MANGHI, Notaio in Correggio ed iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Reggio Emilia, è comparso il signor:>

<CHIESA CARLO, nato a Bologna (BO) il 26 febbraio 1955, residente a San Lazzaro di Savena (BO), via Carlo Iussi n. 115/H domiciliato per la carica presso il Comune di Reggio Emilia, Piazza Prampolini n.1, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nell'esclusivo nome, conto ed interesse del:

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA con sede in Reggio nell'Emilia (RE), Piazza Prampolini n. 1, codice fiscale: 00145920351

e ciò nella sua qualità di Direttore dell'Area Ingegneria e Gestione delle Infrastrutture dello stesso, a questo atto autorizzato dall'art. 56 del vigente Statuto Comunale, nonché da Delibera di Consiglio Comunale n.21634/241 di PG del 26.11.2010 che in copia conforme e dispensandomi il comparente dal darne lettura si allega al presente atto sotto la lettera "A" e Delibera di Giunta Comunale n.22710 di PG del 1.12.2010

Registrato a Reggio nell'Emilia: il 10/01/2011 n. 331 Serie 1T Euro 324,00
--

che in copia conforme e dispensandomi il comparente dal darne lettura si allega al presente atto sotto la lettera "B" >

delibere divenute esecutive nei modi di legge.

Detto comparente, della cui identità personale, poteri e qualifica io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto in forza del quale stipula e conviene quanto segue:

viene costituita, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2463 codice civile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del D.L. 4 luglio 2006 n.223, convertito in legge con modificazioni della legge 4 agosto 2006 n. 248, nonché di quanto previsto dall'articolo 3 comma 27 e 28 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, una <società a responsabilità limitata con unico socio a totalitaria partecipazione di capitale pubblico denominata

"Campus Reggio SRL" >

La società avrà sede in Reggio nell'Emilia (RE).

Ai soli fini dell'adempimento di cui all'art.111 ter delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, mi precisano i costituenti che l'indirizzo ove è posta la sede della società è in via dell'Abbadessa n. 8.

La società ha per oggetto esclusivo

1. <la produzione di beni e servizi strumentali all'attività del Comune di Reggio Emilia e comunque necessari al perseguimento delle sue finalità istituzionali, con esclusione dei servizi pubblici locali. Tali attività vengono affidate alla

Società con delibera adottata dagli organi competenti dell'Ente locale in conformità alle disposizioni del Dlgs 267/2000 (TUEL).

2. in particolare la società potrà svolgere le seguenti attività:

a. Progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche in favore del Socio Unico;

b. Progettazione e realizzazione di interventi di trasformazione urbana in favore del Socio Unico;

c. Produzione di beni e servizi strumentali all'attività del Comune di Reggio Emilia per lo svolgimento delle funzioni di sua competenza;

d. Gestione e manutenzione del patrimonio del Comune di Reggio Emilia a qualunque titolo affidato, con esclusione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, relative ai servizi pubblici locali (rifiuti, trasporto, energia, gas e servizio idrico integrato);

e. Valorizzazione di beni immobili, anche tramite la vendita;

f. Gestione delle procedure di gara per l'effidamento di lavori pubblici, beni e servizi strumentali;

3. La società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini,

purché strumentali all'attività del Comune di Reggio Emilia.

La Società deve operare in favore del solo Comune di Reggio Emilia e non può svolgere prestazioni e attività in favore di altre persone fisiche o persone giuridiche, siano esse pubbliche o private.

4. Nel rispetto della strumentalità di cui al comma 1, la realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo della partecipazione in società controllate o collegate ovvero di enti aventi oggetto coerente e funzionale rispetto alle attività di produzione di beni e servizi proprie della società, enti e società dei quali la società può promuovere la costituzione o nei quali può assumere partecipazioni, a condizione, nel caso delle società, che le stesse non abbiano sede sul territorio della nazione italiana. La società potrà costituire con altre società ed Enti forme associative o collaborative al fine di gestire congiuntamente attività rientranti nell'ambito delle proprie attività, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

5. Compatibilmente con i limiti imposti dalla legislazione vigente alla attività delle società strumentali di Enti pubblici, la società potrà instaurare in qualità di concessionaria, rapporti di concessione a carattere temporaneo e/o permanente con Enti privati o pubblici in relazione ad aree, impianti e qualsiasi altra dotazione immobiliare occorrenti per lo svolgimento dell'attività sociale, stipulando con i predetti Enti

le relative convenzioni.

6. La Società avrà altresì la facoltà di prestare garanzie fidejussorie e compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria (non nei confronti del pubblico), commerciale, ritenuta dal Socio Pubblico utile o necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle previsioni di legge e del presente statuto e fermi restando i limiti tempo per tempo normativamente previsti per l'attività delle società strumentali costituite per la produzione di beni e la prestazione di servizi in affidamento diretto da parte del Socio Pubblico che lepartecipa, limiti che dovranno essere in ogni caso rispettati nella determinazione e nello svolgimento delle attività da parte della società.>

La società potrà inoltre compiere tutte le altre operazioni previste dall'articolo 2 (due) dello statuto sociale di cui appresso.

<Il capitale sociale è fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila Euro e zero centesimi), ripartito in quote ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile. Il capitale sociale viene integralmente sottoscritto dal Comune di Reggio Emilia, socio unico della società.>

<Esso è già stato interamente versato mediante liberazione in denaro dal socio unico presso la Banca UNICREDIT S.P.A. - Filiale di Reggio Emilia Piazza del Monte in data 13 dicembre 2010, che in copia da me Notaio autenticata in data odierna n.

77804 di Rep., si allega al presente atto alla lettera "C", dispensandomi il comparente dal darne lettura.>

In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o crediti dal socio nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, non occorre l'autorizzazione dell'unico socio, ai sensi dell'art.2465 comma 2 del codice civile.

<La società è contratta a termine indeterminato. Al socio compete in ogni momento il diritto di recesso ai sensi dell'art.2473 comma secondo del codice civile.—>

<Il primo esercizio sociale si chiuderà il —31 dicembre dell'anno in cui verrà iscritta nel Registro delle Imprese; gli esercizi sociali successivi si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno.>

<La società sarà amministrata, per i primi tre anni, da un amministratore unico, nominato, ai sensi del decreto di nomina del Sindaco di Reggio Emilia Dott. Graziano Delrio in data 2 dicembre 2010 che, in copia conforme e dispensandomi il comparente dal darne lettura si allega al presente atto alla lettera "D", nella persona dell'Ing. CHIESA CARLO, come sopra costituito, che dichiara di accettare la carica.

L'amministratore può essere scelto anche tra non soci e all'Amministratore Unico si applica il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 del C.C.

Non può essere nominato e se nominato decade, colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.2382 del C.C.

Non possono ricoprire la carica di Amministratore Unico il Sindaco, i componenti della Giunta Comunale, i Consiglieri del Comune di Reggio Emilia e loro parenti ed affini.

L'amministratore resta in carica di norma 3 (tre) anni, salva la possibilità di fissare un termine diverso dall'atto della nomina e salva la facoltà di revoca e le eventuali dimissioni.

L'amministratore può essere rinominato.

La cessazione dell'amministratore per decadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato nominato.

L'amministratore dispone solamente dei poteri per l'ordinaria amministrazione della società, fatti salvi, in ogni caso, quelli espressamente attribuiti all'assemblea.

L'amministratore unico formalizza le proprie decisioni emettendo provvedimenti (determinazioni) numerati progressivamente e conservate agli atti della società.

L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società e la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio.

L'amministratore può conferire procure speciali a terzi per il compimento di determinati atti, può nominare e revocare procuratori.

All'amministratore spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni ma, fino a che rimarrà dipendente del socio unico non potrà essergli assegnata alcuna identità o compenso per la carica. Nel caso in cui sia nominato amministratore un dipendente del Socio unico, allo stesso non spetterà alcun emolumento o rimborso in ragione della carica, ritenendosi l'attività svolta in tale veste ad ogni effetto attività riconducibile al rapporto di lavoro in essere con il Comune.

L'amministratore è revocabile in qualunque momento dal socio.

In caso di revoca senza giusta causa dell'amministratore nominato a tempo indeterminato, nulla gli è dovuto a titolo di risarcimento del danno.

All'amministratore unico compete la gestione operativa ordinaria della società in esecuzione delle direttive del socio unico. A titolo esemplificativo l'amministratore unico:

- a) assume la qualifica di responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs.163/2006, ove in possesso di titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è designato; in difetto, nomina uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del Responsabile del Procedimento;
- b) assume le decisioni relative all'ordinaria amministrazione della società, ovvero affida, commissiona, aggiudica lavori, acquisti di beni e servizi, incarichi nei limiti del budget approvato dall'assemblea e nel rispetto della normativa vigen-

te;

c) propone all'assemblea la struttura organizzativa della società;

d) provvede all'assunzione del personale nel rispetto dei criteri approvati dal socio unico;

e) sovrintende e coordina le risorse umane, adotta provvedimenti disciplinari, provvede alla contrattazione aziendale;

f) assume le decisioni di ordinaria gestione volte al funzionamento della società tendendo al costante miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi;

g) predispone il programma triennale degli investimenti e dei lavori, gli studi di fattibilità e i progetti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

h) provvede agli appalti e alla acquisizione di beni, forniture e servizi, in conformità alla normativa vigente. >

<La società sarà retta e disciplinata dallo statuto sociale composto di 21 (ventuno) articoli, un esemplare del quale, controfirmato dal comparente per accettazione e vidimazione e da me Notaio per vidimazione, previa lettura da me data al comparente stesso, si allega sotto la lettera "E" al presente atto.

Ad esso si fa espresso richiamo e riferimento per quanto qui omissis.>

L'Amministratore Unico viene espressamente autorizzato a ritirare dalla banca sopramenzionata l'importo del versamento so-

praticato.

<Si autorizzano iscrizioni e pubblicazioni del presente atto ai sensi di legge.>

<Le spese del presente atto e sue conseguenti, il cui importo globale approssimativo ammonta a Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) sono a carico della società.>

Per il presente atto l'imposta di bollo viene assolta in via telematica ai sensi dell'articolo 4 quinquies del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.463, così come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2000 n.9.

Ed io Notaro richiesto ho ricevuto questo atto, dattiloscritto per la maggior parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e per la minore scritto di mio pugno e ne ho dato lettura al comparente — il quale lo approva ed unitamente a me Notaro lo sottoscrive in calce ed a margine come per legge, essendo le ore 17,30 (diciassette e trenta minuti).

Consta l'atto di 3 (tre) fogli in bollo di cui lo scritto occupa 10 (dieci) facciate per intero e quanto in questa undicesima fin qui.

F.to: CARLO CHIESA

F.to: MAURA MANGHI NOTAIO